



**ITAS MUTUA**

Società capogruppo

Piazza delle Donne Lavoratrici, 2 - 38122 Trento - Italia - Tel. 0461 891711 - Fax 0461 980297

gruppoitas.it - segreteria.dirigen@gruppoitas.it - itas.mutua@pec-gruppoitas.it

P. Iva / C. F. / Registro Imprese di Trento n° 00110750221 - Impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni a norma dell'art. 65 del R.D.L. n° 966 del 29.4.1923 - Iscritta all'albo gruppi assicurativi al n° 010 ed all'albo delle imprese di assicurazione e riassicurazione al n° 1.00008

**POLIZZA DI ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ CIVILE  
PATRIMONIALE DEGLI AMMINISTRATORI E DIPENDENTI  
DEGLI ENTI LOCALI**

**(COLPA GRAVE E TERZIETA' DELL'ENTE)**

MF/cp

**Contraente/Assicurato**

**Organizzazione Sindacale Autonoma degli Enti Locali**

**Codice Fiscale/Partita IVA**

**94062140218**

**Indirizzo**

**via Innsbruck n. 25**

**C.A.P.**

**39100**

**Comune**

**Bolzano**

**Polizza N.**

**6D M12616974**

**Agenzia di**

**060 BOLZANO 1**

**Sostituisce la polizza N.**

**\*\*\***

**\*\*\***

**Durata dell'assicurazione**

**01 00 00**

AA MM GG

**Decorrenza dalle ore 24 del**

**04 05 2018**

GG MM AA

**Scadenza alle ore 24 del**

**04 05 2019**

GG MM AA

**senza tacito rinnovo**

(vedi art. 9)

**Frazionamento**

**annuale**

Premio da pagare  
alla firma

Imponibile

Imposte

TOTALE

**2.044,99**

**455,01**

**2.500,00**

Rate successive dal

gg mm aa

**== == ==**

**===**

**===**

**===**

Si assicurano gli iscritti al Sindacato Autonomo degli enti locali della Provincia Autonoma di Bolzano che aderiscono alla presente Convenzione.

**Massimale assicurato € 2.000.000,00 per sinistro/anno assicurativo**

**Antonakis Antoniou**

Group Chief Property&Casualty and Claims Officer  
ITAS Mutua

*IL CONTRAENTE/ASSICURATO*

-----

**Agli effetti dell'Art. 1341 C.C., il sottoscritto dichiara di approvare specificamente le disposizioni degli articoli seguenti delle Condizioni Generali di Assicurazione:**

**Art. 8 - (Diritto di recesso della Società dopo ogni denuncia di sinistro); Art.11 - (Deroga alla competenza territoriale dell'Autorità Giudiziaria); Art. 14 - (Inizio e termine della garanzia); Art. 15 (Limiti di indennizzo aggregato)**

**Il Contraente dichiara di aver ricevuto il Fascicolo informativo, contenente la nota Informativa, comprensiva di glossario, e le Condizioni di Assicurazione, a norma del Regolamento ISVAP (ora ivass) n. 35 del 26 maggio 2010.**

**Il Contraente si impegna altresì a consegnare la predetta documentazione a ciascun Assicurato aderente alla presente convenzione assicurativa.**

IL CONTRAENTE

-----

POLIZZA EMESSA

PRIMA RATA INCASSATA IL

L'AGENTE

A GENOVA il, 09.05.2018

ALLEGATI CHE FORMANO PARTE INTEGRANTE DEL CONTRATTO

**C.G.A. MOD. CIVITAS 6D**

INCASSO DEL      DISTINTA DEL      RIGO

-----

## **CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE**

### **DEFINIZIONI**

Nel testo che segue si intende:

- per **Contraente** : la persona fisica o giuridica che stipula il contratto;
- per **Assicurazione** : il contratto di assicurazione;
- per **Polizza** : il documento che prova l'assicurazione;
- per **Assicurato** : il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione;
- per **Società** : l'impresa assicuratrice;
- per **Premio** : la somma dovuta dal Contraente alla Società;
- per **Sinistro** : la richiesta di risarcimento di perdite patrimoniali per le quali è prestata l'assicurazione;
- per **Indennizzo** : la somma dovuta dalla Società in caso di sinistro;
- per **Perdite patrimoniali** : il pregiudizio economico che non sia conseguenza di lesioni personali o morte o di danneggiamenti a cose.

## **NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE**

### **Art. 1 - Dichiarazioni relative alle circostanze di rischio**

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente/Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione, ai sensi degli Artt. 1892, 1893 e 1894 C.C.

### **Art. 2 - Altre assicurazioni**

Il Contraente/Assicurato deve comunicare per iscritto alla Società l'esistenza e la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio. In caso di sinistro il Contraente/Assicurato deve darne avviso a tutti gli Assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri, ai sensi dell'Art. 1910 C.C.

### **Art. 3 - Pagamento del premio**

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati, altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento.

Se il Contraente non paga i premi o le rate di premio successivi, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 60° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze, ai sensi dell'Art. 1901 C.C.

I premi devono essere pagati all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla Società.

### **Art. 4 - Modifiche dell'assicurazione**

Le eventuali modificazioni dell'assicurazione devono essere provate per iscritto.

### **Art. 5 - Aggravamento del rischio**

Il Contraente/Assicurato deve dare comunicazione scritta alla Società di ogni aggravamento del rischio.

Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione, ai sensi dell'Art. 1898 C.C.

### **Art. 6 - Diminuzione del rischio**

Nel caso di diminuzione del rischio la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successivi alla comunicazione del Contraente/Assicurato, ai sensi dell'Art. 1897 C.C. e rinuncia al relativo diritto di recesso.

### **Art. 7 - Obblighi del Contraente/Assicurato in caso di sinistro**

In caso di sinistro, il Contraente/Assicurato deve darne tempestivo avviso scritto all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla Società, entro quindici giorni da quando ne ha avuto conoscenza (Art. 1913 C.C.).

L'inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, ai sensi dell'Art. 1915 C.C.

### **Art. 8 - Recesso in caso di sinistro**

Dopo ogni denuncia di sinistro e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo, la Società può recedere dall'assicurazione con preavviso di 30 giorni. In tal caso essa, entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsa la parte di premio, al netto dell'imposta, relativa al periodo di rischio non corso.

**Art. 9 - Periodo di assicurazione**

La polizza in convenzione, sottoscritta dal Contraente, scadrà automaticamente alle ore 24.00 del 04.05.2019, senza tacito rinnovo.

Per l'Assicurato, la garanzia ha effetto dalle ore 24.00 del giorno in cui ha effettuato il pagamento del premio e scadrà automaticamente, senza necessità di disdetta, al termine del medesimo anno, in cui è stato eseguito il pagamento del premio (ore 24.00 del 04.05 di ogni anno assicurativo di validità della convenzione).

**Art. 10 - Oneri fiscali**

Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente.

**Art. 11 - Foro competente**

Foro competente, a scelta della parte attrice, è quello del luogo di residenza o sede del convenuto, ovvero quello del luogo ove ha sede l'Agenzia cui è assegnata la polizza.

**Art. 12 - Rinvio alle norme di legge**

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.

***NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITA' CIVILE PATRIMONIALE DEGLI ENTI LOCALI ED EQUIPARATI***

Premesso che il sindacato AGO ha stipulato la presente polizza in favore dei propri aderenti, si precisa che le garanzie, di seguito riportate, si intendono operanti esclusivamente per coloro che ne fanno espressa richiesta e che hanno versato il relativo premio (vedi CONDIZIONI PARTICOLARI). L'assicurazione di responsabilità civile patrimoniale è prestata per i dipendenti di enti locali della Provincia Autonoma di Bolzano e dello Stato (comparto Scuola, Amministrazione, Uffici Tecnici, Azienda Sanitaria di BZ - esclusi medici -).

**Art. 13 - Oggetto dell'assicurazione**

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, per perdite patrimoniali derivanti da colpa grave dell'Assicurato a terzi, nonché per le perdite patrimoniali involontariamente causate all'Ente di appartenenza e alla Pubblica Amministrazione dall'Assicurato stesso nell'esercizio delle proprie funzioni istituzionali; ai fini di tale estensione la garanzia opera per i danni derivanti da responsabilità amministrativa e contabile, a condizione che gli stessi siano accertati e quantificati dal giudice competente.

La garanzia opera altresì nei casi in cui l'Ente di appartenenza, dopo aver risarcito il danno al terzo, agisca in via di rivalsa, ferma l'esclusione del caso di dolo.

**Art. 14 - Inizio e termine della garanzia**

(vedi anche Condizione Aggiuntiva per garanzia postuma)

L'assicurazione vale per le richieste di risarcimento presentate per la prima volta all'Assicurato nel

corso del periodo di efficacia dell'assicurazione, a condizione che tali richieste siano conseguenti a comportamenti colposi posti in essere non oltre cinque anni prima della data di effetto della assicurazione e non siano state ancora presentate neppure alla Pubblica Amministrazione.

Agli effetti di quanto disposto agli Artt. 1892 e 1893 C.C., l'Assicurato dichiara di non aver ricevuto alcuna richiesta di risarcimento in ordine a comportamenti colposi, né di essere a conoscenza di alcun elemento che possa far supporre il sorgere dell'obbligo di risarcimento per fatto a lui imputabile già al momento della stipulazione del contratto.

**Art. 15 - Limiti di indennizzo/Franchigia**

L'assicurazione è prestata con una franchigia fissa di € 500,00 per ogni sinistro, e fino alla concorrenza del massimale indicato in polizza per ciascun periodo assicurativo annuo, indipendentemente dal numero delle richieste di risarcimento presentate all'Assicurato nello stesso periodo.

Rimane inoltre convenuto che in nessun caso la Società pagherà importo maggiore di € 2.000.000,00 per uno o più sinistri che avvengano nell'annualità assicurativa e che coinvolgano contemporaneamente la presente ed altre polizze Itas Mutua, quali la polizza dell'Ente ed eventuali altre polizze individuali di amministratori e/o dipendenti dell'Ente stesso.

**Art. 16 - Estensione territoriale**

L'assicurazione vale per le richieste di risarcimento originate da comportamenti colposi posti in essere nel territorio dello Stato Italiano, Repubblica di San Marino, Stato Città del Vaticano e Stati dell'Unione Europea.

### **Art. 17 - Vincolo di solidarietà**

Indipendentemente dall'eventuale sussistenza, a termini di legge, del vincolo di solidarietà con altre persone fisiche o giuridiche in relazione alla determinazione del fatto dannoso, la presente copertura riguarda la sola quota di responsabilità dell'Assicurato (con esclusione delle eventuali quote di responsabilità attribuibili ad altri soggetti).

### **Art. 18 - Persone non considerate terzi**

Non sono considerati terzi il coniuge, i genitori, i figli dell'Assicurato nonché qualsiasi altro parente o affine con lui convivente.

### **Art. 19 - Rischi esclusi dall'assicurazione**

Premesso che l'assicurazione per i danni cagionati a persone (morte, lesioni personali) o relativi a danneggiamenti a cose, ai sensi dell'art. 13 vale solo nei casi in cui l'Ente di appartenenza, dopo aver risarcito il danno al terzo, agisca in via di rivalsa, l'assicurazione non vale per le perdite patrimoniali:

- a) connesse a provvedimenti amministrativi di espropriazione, occupazione o aventi in ogni caso natura ablatoria;
- b) connesse all'assunzione e gestione del personale;
- c) conseguenti ad interruzione o sospensione totale o parziale, mancato o ritardato inizio di attività industriali, commerciali, artigiane, agricole o di servizi;
- d) conseguenti a smarrimento, distruzione o deterioramento di denaro, preziosi, titoli al portatore;
- e) derivanti da provvedimenti privi di motivazione e/o anche di un solo parere o visto obbligatorio, ove previsti dalla legge;
- f) derivanti da provvedimenti immediatamente eseguibili, se non trasmessi, ove previsto dalla legge, all'organo di controllo nel termine prescritto;
- g) derivanti da dolo;
- h) conseguenti a furto, rapina e incendio;
- i) verificatisi in connessione con trasformazione o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati artificialmente (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, ecc.);
- j) conseguenti ad inquinamento dell'aria, dell'acqua o del suolo; ad interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti e corsi d'acqua, alterazioni od impoverimento di falde acquifere, di giacimenti minerari ed in genere di quanto trovasi nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento; conseguenti a danno ambientale;

- m) derivanti dal mancato raggiungimento delle finalità o degli obiettivi perseguiti dall'Ente di appartenenza, nonché da responsabilità volontariamente assunte che esulino e/o esorbitino i poteri conferiti loro dalla legge e regolamenti dell'Ente stesso;
- n) derivanti dall'attività di Consigliere di amministrazione, di Sindaco o Revisore contabile, di Società o Enti aventi natura economica;
- o) derivanti dalla mancata o insufficiente stipulazione di assicurazioni tanto obbligatorie quanto facoltative, nonché da ritardi nel pagamento dei relativi premi che l'assicurato deve sottoscrivere nell'esercizio della sua attività;
- p) derivanti da mancato, errato, inadeguato funzionamento del sistema informativo e/o di qualsiasi impianto, apparecchiatura, componente elettronica, firmware, software, hardware in ordine alla gestione delle date.

Restano comunque escluse dalla garanzia le sanzioni fiscali, le multe, le ammende inflitte a qualunque titolo agli assicurati, all'Ente di appartenenza e ad altri organismi della Pubblica Amministrazione.

### **Art. 20 - Estensioni di garanzia**

A parziale deroga dell'Art. 19 lett. a), b) e c), la garanzia comprende le perdite patrimoniali derivanti:

- da provvedimenti amministrativi di espropriazione, occupazione o aventi in ogni caso natura ablatoria, con il limite di € 300.000,00 per sinistro e per anno assicurativo;
- da assunzione e gestione del personale, con il limite di € 150.000,00 per sinistro e per anno assicurativo;
- da interruzione o sospensioni, totali o parziali, mancato o ritardato inizio di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizio, con il limite di € 300.000,00 per sinistro e per anno assicurativo.

A parziale deroga dell'Art. 19 lett. h) la garanzia comprende le perdite patrimoniali derivanti da furto, con il limite di € 20.000,00 per sinistro e per anno assicurativo.

I limiti sopraindicati si intendono operanti nell'ambito del massimale assicurato in polizza.

### **Art. 21 - Garanzia Postuma**

Nel caso di cessazione del rapporto assicurativo è concessa all'Assicurato la facoltà di richiedere alla Società, previo pagamento di una annualità di premio aggiuntiva, di potere usufruire della copertura assicurativa per le richieste di risarcimento che gli potessero pervenire nei cinque

anni successivi alla data di cessazione del contratto sempreché il comportamento colposo che ha originato la richiesta si sia verificato nel periodo di validità del contratto stesso.

Per tale estensione di garanzia il limite di risarcimento, indipendentemente dal numero dei sinistri denunciati alla Società in tale periodo, non potrà superare il massimale indicato in polizza.

La Società si riserva di accettare o meno la richiesta dell'Assicurato.

La presente garanzia cesserà di diritto nel caso in cui l'Assicurato stipuli per gli stessi rischi altre polizze di responsabilità civile.

#### **Art. 22 - Garanzia agli eredi**

Fermo le prescrizioni previste dalla legge e fermo restando quant'altro sopra stabilito, si conviene che in caso di decesso dell'Assicurato, la Società si impegna a tenere indenni gli eredi per i sinistri verificatisi sempre durante il tempo di validità delle garanzie, di cui l'Assicurato stesso sia responsabile.

#### **Art. 23 - Variazione numero assicurati/ Regolazione premio**

1. Il premio minimo annuo lordo della "Convenzione Assicurativa" è calcolato nel suo complessivo ammontare sulla base di 100 Soci aderenti alla Convenzione come risultanti dall'elenco presso il Contraente, fermo il premio lordo minimo annuo pari ad euro 2.500,00.
2. Il premio annuo lordo per singolo aderente alla convenzione viene fissato in base alla tabella dei ruoli allegata alla presente convenzione, per ogni annualità assicurativa.
3. Il premio viene anticipato in via provvisoria nell'importo indicato nel frontespizio di polizza. Con cadenza bimestrale, e pertanto il 04/05-04/07-04/09-04/11-04/01-04/03 di ogni anno

assicurativo il Contraente si obbliga a comunicare alla Società il numero degli Assicurati aderenti alla convenzione e la Società provvederà alla regolazione del premio.

Gli importi così conteggiati devono essere pagate entro 15 giorni dalla relativa comunicazione da parte della Società.

4. Il Contraente si impegna a redigere e conservare presso la propria sede l'elenco degli aderenti alla presente convenzione contenete i seguenti dati:
  - Nominativo assicurato;
  - Codice fiscale;
  - Posizione lavorativa come da tabella ruoli allegata;
  - Data pagamento premio.

#### **Art. 24 - Gestione delle vertenze di danno - Spese legali**

La Società assume fino a quando ne ha interesse la gestione delle vertenze tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, a nome del Contraente/Assicurato, designando, ove occorra, legali o tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti al Contraente/Assicurato stesso.

Sono a carico della Società le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro il Contraente/Assicurato, entro il limite di un importo pari al quarto del massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda.

Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite fra Società e Contraente/Assicurato in proporzione del rispettivo interesse.

La Società non riconosce spese incontrate dall'Assicurato per legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe o ammende inflitte all'Assicurato, né delle spese di giustizia penale.

## **CONDIZIONI PARTICOLARI**

CONDIZIONI PARTICOLARI ADDIZIONALI RELATIVE A:

**Responsabili di servizi e uffici tecnici, nonché responsabili di progettazione e direzione lavori.**

### **Definizione**

*Dipendente tecnico, Responsabili di servizi e uffici tecnici, nonché responsabili di progettazione e direzione lavori:* qualsiasi Dipendente, regolarmente abilitato o comunque in regola con le disposizioni di legge per l'affidamento dell'incarico professionale, che si trova alle dipendenze o che abbia un rapporto di servizio con la Pubblica Amministrazione e che svolge attività tecniche previste dalla normativa in vigore per conto e nell'interesse della Pubblica Amministrazione, compresa la predisposizione e sottoscrizione del progetto, la direzione e/o la sorveglianza e/o l'esecuzione dei lavori, e/o esecuzione del collaudo statico dell'opera, e comprese le attività inerenti il ruolo di Responsabile del Procedimento, o il personale di supporto al Responsabile del Procedimento.

### **1. Clausola addizionale all'Art.13 "Oggetto dell'Assicurazione"**

La garanzia di cui alla presente polizza viene estesa per coprire la Responsabilità Civile derivante all'Assicurato per Perdite Patrimoniali e Danni per morte, lesioni personali e danneggiamenti a cose involontariamente cagionati a terzi, allo Stato, ed alla Pubblica Amministrazione in genere, in conseguenza di atti od omissioni di cui debba rispondere a norma di legge commessi nell'esercizio delle sue prestazioni professionali in qualità di Dipendente Tecnico come definito.

La garanzia si intende altresì estesa a coprire la Responsabilità Amministrativa - Contabile derivante all'Assicurato per Perdite Patrimoniali involontariamente cagionate allo Stato, e alla Pubblica Amministrazione in genere, in conseguenza di atti od omissioni di cui debba rispondere a norma di legge commessi nell'esercizio delle sue prestazioni professionali in qualità di Dipendente Tecnico come definito.

### **2. Esclusioni Addizionali All'Art. 19 "Rischi esclusi dall'Assicurazione"**

La garanzia di cui alla presente polizza esclude qualsiasi responsabilità derivante da:

- a) la prestazione di servizi professionali relativi a contratti dove la fabbricazione, e/o la costruzione, e/o l'erezione, e/o l'installazione delle opere contrattuali, oppure la fornitura di materiali o attrezzature, siano effettuati da imprese del Dipendente Tecnico o di cui lo stesso sia socio a responsabilità illimitata, o amministratore;
- b) i maggiori costi conseguenti alle varianti di cui all'Articolo 132, comma 1, lettera e) del D.L. n.163/2006;

### **3. Condizioni Aggiuntive**

L'Assicurazione si intende operante anche per i Sinistri derivanti da:

- a) consulenza ecologica ed ambientale, ecologia e fonti di inquinamento (emissioni, acque reflue e fanghi, rifiuti, rumore); verde industriale (impatto paesaggistico ed ambientale, aree verdi, giardini, verde anti-rumore);
- b) verifica e validazione dei progetti così come prevista dal d.lgs. n.163/2006 e dalla corrispondente Legge Provinciale e ss.mm.ii., nonché dal regolamento di attuazione;
- c) l'attività di Responsabile del Procedimento
- d) le responsabilità poste a carico dell'Assicurato dalla normativa in materia di igiene (rumori, microclima, polveri e fumi, acque e vapore), sicurezza e salute dei lavoratori sui luoghi di lavoro; sono pertanto comprese in garanzia anche le attività svolte dagli Assicurati in funzione di:
  - 1) "Datore di lavoro" e/o "Dirigente prevenzionistico e/o preposto" e/o "Responsabile del servizio di prevenzione e protezione" ai sensi del Decreto Legislativo n. 81/2008 e successive modifiche e/o integrazioni;
  - 2) "Committente", "Responsabile dei lavori", Coordinatore per la Progettazione e/o Coordinatore per l'esecuzione dei lavori ai sensi del Decreto Legislativo n. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni;

**Allegato: tabella ruoli con relativo premio**

Ruolo svolto:	Premio:
Segretario generale; direttore generale; direttore di dipartimento; direttore di ripartizione	<b>Euro 350,00</b>
Responsabili atti gestionali; direttore di ufficio; responsabile di area; dipendenti tecnici con indennità per lo svolgimento di attività tecnica; avvocati	<b>Euro 140,00</b>
Responsabile atti gestionali dell'ufficio tecnico e/o progettisti dipendenti: capi ufficio tecnici, dipendenti tecnici con laurea ed indennità per lo svolgimento di attività tecnica. Dipendente regolarmente abilitato all'attività di collaudo in genere	<b>Euro 300,00</b>
Dipendenti con ruoli tecnici senza indennità compresi Vigili Urbani	<b>Euro 40,00</b>
Professioni sanitarie (esclusi medici) infermieri, OS, OSA	<b>Euro 30,00</b>
Altri dipendenti	<b>Euro 20,00</b>

**A NORMA DEL REGOLAMENTO ISVAP N. 35 DEL 26 MAGGIO 2010 SI PRECISA CHE:**

**Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente e dell'Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile**

La periodicità del premio del presente contratto è ANNUALE.

I mezzi di pagamento previsti dalla Società sono: assegno bancario o circolare "non trasferibile", bonifico, vaglia postale o similare, nonché denaro contante entro i limiti previsti dalla normativa in vigore. Presso gli Intermediari dotati degli specifici sistemi sono accettate anche carte di credito e/o pos.

Letto, accettato e sottoscritto il \_\_\_\_\_ 20\_\_

Fatto in 2 originali a Genova il 09.05.2018

\_\_\_\_\_  
IL CONTRAENTE/ASSICURATO

**Antonakis Antoniou**

Group Chief Property&Casualty and Claims Officer  
ITAS Mutua

